



Comune di Ardore

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

PEC: amministrativa.ardore@asmepec.it email: sito.ardore@libero.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

Ordinanza n. 13

Del: 20/03/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI

(art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto: *Misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
CHIUSURA E DIVIETO DI ACCESSO A TUTTI I PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, AREE GIOCO PUBBLICHE
DISPOSIZIONI SUGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI*

Il Sindaco

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID19";
- Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Considerato che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;
- Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Ritenuto pertanto che si ritiene necessario disporre il divieto di accesso a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale;
- Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n.3/2020, 5/2020, e 7/2020.
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

- Tenuto conto che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13/02/2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del T.U.E.L., che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al su riferito art. 50 – comma 5 dello stesso T.U.E.L.), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Ordina

- 1) **La CHIUSURA e conseguente divieto di accesso a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale con effetto immediato fino alla data del 03/04/2020;**
- 2) **L'apertura consentita dalla disposizioni nazionali delle attività commerciali è autorizzato fino alle ore 13,00;**
- 3) **Le farmacie e le parafarmacie sono escluse dal presente provvedimento;**
- 4) **L'attività di vendita di beni alimentari è consentita dalle ore 8,00 alle ore 18,00, nei giorni feriali e dalle ore 8,00 alle ore 13,00, nei giorni festivi;**
- 5) **La chiusura al pubblico, con decorrenza immediata, del lungomare cittadino e delle aree pertinenti, della spiaggia e dell'arenile all'interno del territorio comunale;**
- 6) **Il divieto di pratica sport all'aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessità di salute debitamente certificate;**
- 7) **È consentito recarsi a fare la spesa esclusivamente in forma individuale;**
- 8) **È consentito portare fuori il cane solo per la gestione delle necessarie esigenze fisiologiche entro il perimetro di mt 200 dalla propria abitazione e per i controlli veterinari;**

Demanda

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine a vigilare sull'attuazione di tale provvedimento

Avverte

Che la violazione a quanto dispostone del presente provvedimento è sanzionabile, ai sensi dell'art. 650 C.P. e delle relative norme di legge.

Dispone

Che la presente ordinanza:

- 1) Sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- 2) Che la presente sia notificata all'U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, a tutte le Forze di Polizia Presenti sul territorio, al Dipartimento Prevenzione dell'A.S.P. di Reggio Calabria – Ambito di Locri;
- 3) Per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- 4) Sia comunicata sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale Locale

Avverte

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio Calabria, ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
F.to Giuseppe Campisi